SENTENZA 20. 1. 2011 — CAUSA C-90/09 P

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

20 gennaio 2011*

| Nel procedimento C-90/09 P, |
|---|
| avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 27 febbraio 2009, |
| General Química SA, con sede in Alava (Spagna), |
| Repsol Química SA, con sede in Madrid (Spagna), |
| Repsol YPF SA, con sede in Madrid (Spagna), |
| rappresentate dagli avv.ti J. M. Jiménez-Laiglesia Oñate e J. Jiménez-Laiglesia Oñate, abogados, |
| ricorrenti, |
| * Lingua processuale: lo spagnolo. |

I - 30

| procedimento in cui l'altra parte è: |
|--|
| Commissione europea , rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, |
| convenuta in primo grado, |
| LA CORTE (Prima Sezione), |
| composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. JJ. Kasel, M. Ilešič, E. Levits e M. Safjan, giudici, |
| avvocato generale: sig. J. Mazák cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore |
| vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 29 aprile 2010, ${\rm I} \; - \; 31$ |

SENTENZA 20. 1. 2011 — CAUSA C-90/09 P

| sentite le conclusioni dell'avvocato bre 2010, | generale, | presentate | all'udienza | del | 14 | settem- |
|--|-----------|------------|-------------|-----|----|---------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ha pronunciato la seguente | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Sentenza

Con il loro ricorso, la General Química SA (in prosieguo: la «GQ»), la Repsol Química SA (in prosieguo: la «RYPF») chiedono l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 dicembre 2008, causa T-85/06, General Química e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il ricorso da esse proposto avverso la decisione della Commissione 21 dicembre 2005, 2006/902/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (già Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (già Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA e Repsol YPF SA (caso COMP/F/C.38.443 — Prodotti chimici a base di gomma) (GU 2006, L 353, pag. 50; in prosieguo: la «decisione controversa»), che ha inflitto congiuntamente a tali società un'ammenda per la partecipazione ad un insieme di accordi e di pratiche concordate.

I fatti

| 2 | La GQ è una società di diritto spagnolo che produce taluni prodotti chimici a base di gomma. Essa è controllata al 100 % dalla RQ, a sua volta controllata al 100 % dalla RYPF. |
|---|--|
| 3 | Il 12 aprile 2005, la Commissione delle Comunità europee ha notificato alle ricorrenti una comunicazione di addebiti relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3). |
| 4 | Con la decisione controversa la Commissione ha dichiarato la RQ e la RYPF, sotto la denominazione collettiva «Repsol», congiuntamente e solidalmente responsabili dell'infrazione commessa dalla GQ. |
| 5 | Al riguardo, la Commissione ha esposto in tale decisione che la società controllante può essere considerata a priori responsabile del comportamento illecito delle sue controllate, nelle quali detiene il 100% del capitale sociale, ma che le è possibile capovolgere la presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante su di esse. |
| 6 | La Commissione ha precisato che tale capovolgimento della presunzione non può risultare dall'affermazione che la società controllante non ha partecipato direttamente all'intesa o non era informata della sua esistenza o non ha incoraggiato le sue controllate ad adottare un comportamento illecito. La Commissione ha anche considerato che l'affermazione secondo cui la RQ e la RYPF non assumevano la responsabilità dell'attività quotidiana né la gestione operativa della GQ non era sufficiente a ribaltare detta presunzione. |

| 7 | Inoltre, la Commissione ha osservato che, nella fattispecie, l'amministratore unico della GQ, anche se aveva delegato i suoi poteri relativi alla gestione operativa della stessa, si comportava sempre come «collegamento» tra la GQ e la RQ mediante il quale le informazioni riguardanti le vendite, la produzione e i risultati finanziari venivano comunicati alla controllante. Per di più, i risultati finanziari della GQ erano consolidati con quelli della «Repsol», con la conseguenza che i profitti o le perdite della GQ si ripercuotevano nei profitti o nelle perdite del gruppo. |
|----|---|
| 8 | In tal contesto, la Commissione ha constatato, all'art. 1, lett. f)-h), della decisione contestata che le ricorrenti avevano partecipato dal 31 ottobre 1999 al 30 giugno 2000 ad un insieme di accordi e di pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi e allo scambio di informazioni riservate su taluni prodotti chimici destinati al trattamento della gomma su scala dello Spazio Economico Europeo, in violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992. |
| 9 | Conseguentemente, all'art. 2, lett. d), di detta decisione, la Commissione ha inflitto, in solido, alla GQ, alla RQ ed alla RYPF un'ammenda di EUR 3,38 milioni. |
| | Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata |
| 10 | Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 marzo 2006, i ricorrenti hanno proposto un ricorso sulla base dell'art. 230 CE con il quale hanno chiesto il parziale annullamento della decisione controversa. |

A sostegno del loro ricorso esse hanno dedotto tre motivi. Il primo verteva su un manifesto errore di valutazione e su un difetto di motivazione per quanto riguarda la responsabilità in solido delle ricorrenti. I motivi secondo e terzo, di cui non si tratterà in prosieguo in quanto l'impugnazione è ad essi estranea, riguardavano rispettivamente diversi errori di diritto che la Commissione avrebbe compiuto nel calcolo dell'ammenda, nonché su un errore di valutazione, su un difetto di motivazione e su una violazione del principio della parità di trattamento nell'applicazione della comunicazione in materia di cooperazione.

Per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 58 della sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte che deriva dalle sentenze 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG Telefunken/Commissione (Racc. pag. 3151, punto 49), e 16 novembre 2000, causa C-286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (Racc. pag. I-9925, punto 26), secondo la quale la circostanza che una controllata abbia una personalità giuridica distinta non è sufficiente per escludere la possibilità che il suo comportamento sia imputato alla società capogruppo, segnatamente allorché tale controllata non stabilisce in modo autonomo detto comportamento sul mercato, ma applica essenzialmente le istruzioni che le vengono date dalla società controllante.

Al punto 59 della sentenza impugnata, poi, il Tribunale ha osservato che, secondo una giurisprudenza del pari ben consolidata, nel caso specifico in cui una società capogruppo controlli al 100 % la sua controllata, autrice di un comportamento sanzionabile, esiste la presunzione relativa che detta società controllante eserciti effettivamente un'influenza determinante sul comportamento della sua controllata (con riferimento alla sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T-314/01, Avebe/Commissione, Racc. pag. II-3085, punto 136 e giurisprudenza ivi citata), di modo che le due società costituiscono un'unica impresa ai sensi dell'art. 81 CE (con riferimento alla sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, Tokai Carbon e a./Commissione, detta «Tokai II», punto 59). Spetta quindi alla controllante, che contesta dinanzi al giudice comunitario una decisione della Commissione di infliggerle un'ammenda per un comportamento commesso dalla sua controllata, ribaltare tale presunzione apportando elementi di prova idonei a dimostrare l'autonomia di quest'ultima; al riguardo il Tribunale si è riferito segnatamente alla citata sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (punto 29).

- Il Tribunale ha ancora precisato, al punto 60 della sentenza impugnata, che, anche se la Corte aveva richiamato nella detta sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione circostanze diverse dalla detenzione del 100% del capitale sociale della controllata, ciò era stato effettuato al solo scopo di esporre la totalità degli elementi sui quali il Tribunale aveva basato la sua argomentazione nella decisione impugnata nell'ambito di tale controversia e non per subordinare detta presunzione all'esistenza di indizi supplementari.
- Il Tribunale ha quindi concluso, al punto 62 della sentenza impugnata, che è sufficiente che la Commissione provi che la totalità del capitale di una controllata sia detenuta dalla capogruppo perché sia confermata la presunzione che quest'ultima esercita un'influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato. La Commissione sarebbe in grado, conseguentemente, di decidere che una società capogruppo è tenuta in solido al pagamento dell'ammenda inflitta alla sua controllata a causa di accordi illeciti ai quali essa ha partecipato, anche qualora sia stato constatato che la società capogruppo non ha partecipato direttamente a tali accordi, salvo che provi che la sua controllata si comporta sul mercato in modo autonomo.
- Il Tribunale ha quindi constatato, al punto 63 della sentenza impugnata, che, nella fattispecie, «la Commissione non ha travisato la giurisprudenza della Corte e del Tribunale riferendosi alla detenzione del 100% del capitale di GQ da parte delle sue società controllanti (...) allo scopo di imputare a loro gli atti anticoncorrenziali di quest'ultima».
- 17 Il Tribunale ha poi osservato, al punto 65 della sentenza impugnata, che la RYPF e la RQ non gli avevano sottoposto nessun elemento relativo a nessi organizzativi, economici e giuridici tra queste e la GQ, idonei a dimostrare l'autonomia commerciale ed operativa di tale controllata.
- Al contrario, il Tribunale ha constatato, al punto 66 della sentenza impugnata, che militavano a favore dell'esistenza di un'entità unica gli elemento posti in risalto dalla Commissione al punto 262 della motivazione della decisione contestata, cioè che l'amministratore unico della GQ fungeva sempre da «collegamento» con la RQ, che

la RYPF consolidava i conti della GQ e della RQ al livello del gruppo e, infine, che la RQ e la RYPF avevano risposto congiuntamente alla comunicazione degli addebiti.

- Inoltre, ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che la circostanza che, il 22 ottobre 2002, la RQ avesse ordinato alla GQ di cessare qualsi-asi pratica idonea a costituire un'infrazione alle regole della concorrenza, in seguito all'ispezione che aveva avuto luogo nella sede di quest'ultima società il 27 settembre 2002, era sufficiente per sé sola a provare l'influenza determinante esercitata dalla RYPF e dalla RQ sulla politica della GQ, non soltanto sul mercato, ma anche per quanto riguarda il comportamento lesivo oggetto della decisione impugnata.
- Ad abundantiam, il Tribunale ha esaminato ai punti 71-76 della sentenza impugnata se, nell'ambito della decisione impugnata, la Commissione avesse compiuto un errore di valutazione con riferimento agli elementi di prova presentati dalle ricorrenti o se li avesse ignorati a torto, nei termini seguenti:
 - «71 Al riguardo, occorre constatare che la circostanza che l'attività della controllata differisca, anche totalmente, dall'attività del gruppo o ancora la circostanza che la società controllante abbia tentato di vendere, peraltro senza successo, la sua controllata, non sono idonee a ribaltare la presunzione di responsabilità che grava sulla RQ e sulla RYPF. Infatti, anche se i gruppi di imprese e le holding hanno frequentemente attività differenti e cedono talvolta talune delle loro controllate, si è già ritenuto che esse costituissero impresa unica ai sensi dell'art. 81 CE (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T-330/01, Akzo Nobel/ Commissione, Racc. pag. II-3389, punti 78 e 82).
 - 72 La Commissione, inoltre, in risposta alla domanda di produzione di documenti formulata dalle ricorrenti, ha sottoposto al Tribunale un documento che contiene i verbali del consiglio di amministrazione della RQ dal 1998 al 2000, nei quali figuravano i risultati finanziari della GQ nonché una delibera relativa alla vendita della partecipazione della GQ nella Silquímica, SA ed alla vendita di beni

immobili della GQ. Tale documento corrobora per l'essenziale le constatazioni svolte dalla Commissione nella decisione [contestata]. Infatti, se il consiglio di amministrazione della RQ interviene in modo significativo in diversi aspetti essenziali della strategia della GQ, come la vendita di beni immobili o la vendita di una partecipazione, riservandosi al riguardo la decisione finale, ne deriva che esso esercita un'influenza determinante sul comportamento della GQ.

- 73 Per quanto riguarda l'argomento vertente sull'assenza di sovrapposizioni nella composizione degli organi delle ricorrenti, va constatato che dalla lettera del 5 aprile 2004 inviata dalla GQ alla Commissione e prodotta dalle ricorrenti nella fase precontenziosa risulta che M. [riservato] ha cumulato le funzioni di presidente del consiglio d'amministrazione della GQ tra il 1996 e il 2000 e di membro del consiglio di amministrazione della RQ tra il 1998 e il 1999. Occorre del resto osservare che, interrogate sul punto in udienza, le ricorrenti hanno ammesso, almeno implicitamente, l'esistenza di siffatta sovrapposizione.
- 74 Del pari, gli argomenti attinenti alla circostanza che la Commissione non avrebbe esaminato nella decisione [contestata] le prove materiali che dimostrano che soltanto i dirigenti della GQ decidevano e attuavano la politica commerciale della società, senza che la RQ ne venisse previamente informata o potesse dare la sua autorizzazione, non possono risultare efficaci alla luce della giurisprudenza sopra menzionata. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda gli asserti secondo cui le informazioni fornite dalla GQ alla RQ non presentavano rapporti con la politica commerciale, ma bensì con i risultati finanziari della controllata.
- 75 Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra la GQ e la Repsol Italia, va constatato che la Commissione, nella decisione [contestata], confuta giustamente l'argomento delle ricorrenti vertente su un asserito conflitto di interessi tra la GQ e le sue società controllanti rilevando che la RYPF consolida i conti del gruppo costituito da differenti controllate, tra cui la GQ e la Repsol Italia. Inoltre, la Commissione considera del pari giustamente che tali rapporti sono idonei a rafforzare la presunzione dell'esistenza di un'impresa unica.

| | 76 In tali circostanze, si deve concludere, come fa la Commissione al [punto] 264 [della motivazione] della decisione [contestata], che le ricorrenti non sono riuscite a confutare la presunzione di responsabilità delle società controllanti». |
|-----|---|
| 21 | Infine, al punto 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che nessuno degli argomenti presentati in subordine dalle società ricorrenti era idoneo a porre in discussione la decisione contestata. |
| 222 | In particolare, ai punti 78-83 di detta sentenza, il Tribunale ha dichiarato che, come si può dedurre dalla giurisprudenza pertinente alla materia, la presunzione di responsabilità fatta derivare dalla detenzione del capitale si applica non soltanto nelle circostanze in cui esiste un rapporto diretto tra la capogruppo e la sua controllata, ma anche nel caso in cui, come nella fattispecie, tale relazione è indiretta per l'esistenza di una controllata interposta. |
| 223 | Sulla base dell'insieme di tali considerazioni, il Tribunale, al punto 84 della sentenza impugnata, ha respinto il primo motivo presentato a sostegno del ricorso di annullamento. |
| 24 | Il Tribunale, giudicati parimenti infondati gli altri motivi, al punto 157 della sentenza impugnata ha integralmente respinto il ricorso. |

Conclusioni delle parti

| 25 | Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: |
|----|--|
| | annullare la sentenza impugnata in quanto ha respinto il motivo vertente sull'er- rore manifesto di valutazione e sul difetto di motivazione per quanto riguarda la responsabilità in solido delle ricorrenti; |
| | annullare gli artt. 1, lett. g) e h), e 2, lett. d), della decisione contestata nei limiti in cui riguarda la RYPF e la RQ e le dichiara congiuntamente e solidalmente respon- sabili per un'infrazione dell'art. 81, n. 1, CE commessa dalla GQ e, in subordine, in quanto tale decisione riguarda la RYPF; nonché, |
| | — in entrambi i casi, ridurre la sanzione inflitta in modo appropriato. |
| 26 | La Commissione chiede che la Corte voglia: |
| | — respingere l'impugnazione, e |
| | condannare le ricorrenti alle spese. I - 40 |

Sull'impugnazione

| 27 | Le ricorrenti deducono due motivi a sostegno del loro ricorso, vertenti su errori di diritto riguardanti, rispettivamente, l'imputazione alla RQ e alla RYPF della responsabilità per una violazione dell'art. 81, n. 1, CE, commessa dalla GQ. |
|----|--|
| | Sul primo motivo, vertente su errori di diritto riguardanti l'imputazione alla RQ della responsabilità per una violazione all'art. 81, n. 1, CE commessa dalla GQ |
| 28 | Il primo motivo dedotto dalle ricorrenti si articola, sostanzialmente, in tre parti. |
| | Sulla prima parte, attinente alla circostanza che il Tribunale avrebbe applicato a torto la presunzione di influenza determinante di una società controllante sul comportamento di una controllata al 100% |
| | — Argomenti delle parti |
| 29 | Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto ha considerato a torto che, per imputare ad una società controllante la responsabilità del comportamento illecito di una controllata della quale essa detiene al 100% il |

capitale sociale, la Commissione poteva accogliere un criterio che non presentava alcun nesso con l'infrazione commessa da detta controllata.

- È vero che la sentenza 10 settembre 2009, causa C-97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione (Racc. pag. I-8237), confermerebbe la legittimità dell'applicazione di una presunzione al riguardo. Tuttavia, la Commissione sarebbe del pari tenuta a fornire indizi supplementari per poter ascrivere a siffatta società controllante il comportamento della controllata.
- Conseguentemente, come risulterebbe dalle sentenze del Tribunale 15 settembre 2005, causa T-325/01, Daimler Chrysler/Commissione (Racc. pag. II-3319, punto 218), e 26 aprile 2007, cause riunite T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 e T-136/02, Bolloré/Commissione (Racc. pag. II-947, punto 132), nonché, in una certa misura, dalla sentenza della Corte Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, citata, la Commissione non può essere dispensata dal verificare, in ogni caso, se detta società controllante abbia esercitato un potere effettivo di direzione sulla sua controllata e se quest'ultima abbia applicato nella parte essenziale le istruzioni ricevute.
- Secondo la Commissione, detta tesi è in contrasto con la giurisprudenza consolidata. Infatti, nelle citate sentenze AEG Telefunken/Commissione, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione nonché Akzo Nobel e a./Commissione, la Corte avrebbe confermato l'esistenza di una presunzione in forza della quale una controllata il cui capitale sociale sia detenuto al 100% dalla società controllante segue una politica tracciata dagli stessi organi statutari che stabiliscono la politica di quest'ultima. Ciò permetterebbe di ascrivere alla società controllante la responsabilità per un'infrazione commessa dalla sua controllata anche in assenza di indizi di implicazione di detta società nei fatti che hanno originato l'infrazione commessa.
- Contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, il ricorso a tale presunzione non presupporrebbe un ribaltamento dell'onere della prova, ma equivarrebbe soltanto a fissare qual è il livello di prova richiesto per poter ascrivere ad una società controllante la responsabilità di attività collusive nelle quali la sua controllata è implicata.

- Va preliminarmente osservato che, secondo costante giurisprudenza, la nozione di impresa designa qualsiasi soggetto che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (v., in particolare, sentenze 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I-5425, punto 112; 10 gennaio 2006, causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I-289, punto 107, nonché 11 luglio 2006, causa C-205/03 P, FENIN/Commissione, Racc. pag. I-6295, punto 25).
- La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell'ambito di tale contesto, dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a un'unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenze 14 dicembre 2006, causa C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I-11987, punto 40; Akzo Nobel e a./ Commissione, cit., punto 55, nonché 1º luglio 2010, causa C-407/08 P, Knauf Gips/ Commissione, Racc. pag. I-6375, punto 64).
- Qualora tale soggetto economico violi le norme in materia di concorrenza, è tenuto, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 56 e giurisprudenza citata).
- Per quanto riguarda la questione relativa alle circostanze in cui una persona giuridica che non ha commesso l'infrazione possa tuttavia essere sanzionata, deriva da costante giurisprudenza che il comportamento di una controllata può essere ascritto alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, alla luce in particolare dei nessi economici, organizzativi e giuridici

che uniscono le due entità giuridiche (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 58 nonché giurisprudenza citata).

- Infatti, ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell'art. 81 CE e, pertanto, la Commissione può emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l'implicazione personale di quest'ultima nell'infrazione (v., in tal senso, sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 59).
- Al riguardo, la Corte ha precisato che, con riferimento al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia infranto le norme dell'Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un'influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall'altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un'influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, punto 60 e giurisprudenza citata).
- Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la Commissione provi che l'intero capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter presumere che quest'ultima eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società controllante responsabile in solido per il pagamento dell'ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che questa società controllante, sulla quale incombe l'onere di invertire tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato (v. citate sentenze Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 29, nonché Akzo Nobel e a./Commissione, punto 61).
- Quindi, contrariamente a quanto fatto valere dalle ricorrenti, il Tribunale ha giustamente osservato, al punto 60 della sentenza impugnata, che, anche se è vero che la Corte ha richiamato, ai punti 28 e 29 della citata sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, altre circostanze oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, come l'assenza di contestazione dell'influenza esercitata dalla

società controllante sulla politica commerciale della sua controllata e la comune rappresentanza delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che siffatte circostanze sono state rilevate dalla Corte soltanto al fine di esporre l'insieme degli elementi sui quali il Tribunale aveva basato la sua argomentazione in tale controversia, e non per subordinare l'applicazione della presunzione suddetta alla produzione di indizi supplementari relativi all'esercizio effettivo di un'influenza della società controllante sulla sua controllata (v., in tal senso, sentenza Akzo Nobel e a./ Commissione, cit., punto 62).

| | Commissione, cit., punto 62). |
|----|---|
| 42 | Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando, ai punti 59-63 della sentenza impugnata, che, nel caso in cui la società controllante detenga il 100 % delle quote della propria controllata, esiste la presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita un'influenza determinante sul comportamento della propria controllata. |
| 43 | Si deve quindi dichiarare infondata la prima parte del primo motivo. |
| | Sulla seconda parte del primo motivo, vertente su errori nella valutazione dell'esistenza di un'influenza determinante di una società controllante sul comportamento di una sua controllata al 100% |
| | — Argomenti delle parti |
| | La ricorrenti affermano, in primo luogo, che anche se la Commissione notava pre |

Le ricorrenti affermano, in primo luogo, che, anche se la Commissione poteva presumere l'esercizio effettivo da parte della società controllante di un'influenza determinante sul comportamento di una controllata di cui detiene il 100% del capitale, il Tribunale avrebbe nondimeno commesso un errore di diritto per quanto riguarda le norme applicabili in materia di prova, limitando eccessivamente la possibilità di ribaltare tale presunzione, introducendo quindi un regime di responsabilità automatica che sarebbe in contrasto con il principio di responsabilità personale.

- In secondo luogo, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di prova presentati per ribaltare detta presunzione, le ricorrenti asseriscono che gli elementi esaminati dal Tribunale al punto 66 della sentenza impugnata non consentono di concludere che esista un'unica entità economica.
- In terzo luogo, esse sostengono che, ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato la comunicazione mediante la quale la RQ, in seguito all'ispezione effettuata dalla Commissione, ha intimato a tutte le società del suo gruppo, tra cui la GQ, di cessare ogni pratica idonea a costituire infrazione, in quanto questa comunicazione non dimostrava che la RQ avesse avuto conoscenza del comportamento contestato alla GQ.
- In quarto luogo, gli stessi punti della sentenza impugnata sarebbero del pari viziati da un errore di qualificazione giuridica e di motivazione, in quanto tale comunicazione non era sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'unità economica tra la RQ e la GQ.
- Per parte sua, la Commissione afferma che, con riferimento al capovolgimento da parte della società controllante della presunzione dell'esercizio di un'influenza determinante sulla sua controllata, la citata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione ha fornito un certo numero di indicazioni a conferma della legittimità dell'argomentazione svolta dal Tribunale. In tale sentenza, infatti, la Corte avrebbe dichiarato che, per valutare se una controllata determini autonomamente la sua condotta sul mercato, occorre esaminare l'insieme degli elementi pertinenti relativi ai nessi economici, organizzativi e giuridici che collegano detta controllata alla sua controllante.

| 49 | Orbene, secondo la Commissione, le ricorrenti non hanno dimostrato che il Tribuna-le abbia commesso errori nella valutazione di tali elementi. |
|----|---|
| | — Giudizio della Corte |
| 50 | Per quanto riguarda la prima censura vertente sull'errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso riducendo le possibilità per la società madre di ribaltare la presunzione d'influenza determinante sul comportamento di una controllata della quale detiene il 100 % del capitale, va osservato che, al punto 65 della sentenza impugnata, tale giudice ha giustamente constatato che spetta alla società controllante sottoporre alla sua valutazione ogni elemento relativo ai nessi organizzativi, economici e giuridici tra essa e la sua controllata, idonei a dimostrare che esse non costituiscono un'entità economica unica. |
| 51 | Dalla giurisprudenza della Corte risulta infatti che, per ribaltare la presunzione secondo cui una società controllante che detiene il 100% del capitale sociale della sua controllata esercita effettivamente un'influenza determinante su di essa, spetta a detta società controllante sottoporre alla valutazione del giudice dell'Unione ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici che intercorrono tra la stessa e la sua controllata, idonei a dimostrare che essi non costituiscono un'unica entità economica (v. sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 65). |
| 52 | Occorre inoltre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, tale presunzione, alla luce della sua natura relativa, potendo essere ribaltata in ogni fattispecie mediante il ricorso a tutti gli elementi menzionati dal Tribunale, non conduce ad un'automatica attribuzione di responsabilità alla società controllante, che detiene la totalità del capitale sociale della sua controllata, il che sarebbe in contrasto con il principio della responsabilità individuale su cui è basato il diritto dell'Unione in materia di concorrenza. |

| 53 | Conseguentemente, tale censura deve essere respinta. |
|----|---|
| 54 | Per quanto riguarda le censure seconda e terza, vertenti rispettivamente su un errore commesso dal Tribunale, in quanto gli elementi esaminati al punto 66 della sentenza impugnata non consentirebbero di concludere per l'esistenza di un'unica entità economica e di un travisamento, ai punti 68 e 69 di detta sentenza, dell'intimazione comunicata dalla RQ alla GQ, in quanto quest'ultima non dimostrerebbe che la RQ avesse avuto conoscenza del comportamento addebitato alla GQ, va osservato che esse risultano da un'errata lettura dei punti rilevanti di detta sentenza. |
| 55 | Infatti, da una parte, in contrasto con quanto asserito dalle ricorrenti, il Tribunale non ha concluso per l'esistenza di un'entità economica alla luce degli elementi esaminati al punto 66 della sentenza impugnata. Esso si è semplicemente limitato a constatare che tali elementi, già presi in considerazione dalla Commissione al punto 262 della motivazione della decisione contestata, militavano a favore dell'esistenza di un'unica entità economica e, quindi, non consentivano di ribaltare la presunzione gravante sulla RQ. |
| 56 | Dall'altra, ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha dedotto dall'intimazione comunicata alla GQ dalla RQ che quest'ultima conoscesse con certezza il comportamento lesivo addebitato alla GQ, ma ha considerato che l'affermazione delle ricorrenti, di conferma della comunicazione alla GQ di siffatta intimazione, fosse di per sé sufficiente a provare che la RQ esercitava un'influenza determinante sulla politica della GQ. |
| 57 | In tal contesto, occorre dichiarare infondate anche la seconda e la terza censura. |
| 58 | Con la loro quarta censura, le ricorrenti addebitano sostanzialmente al Tribunale un difetto di motivazione, in quanto esso non avrebbe sufficientemente indicato le ragioni per le quali, al punto 69 della sentenza impugnata, ha dichiarato che la detta |

affermazione delle ricorrenti riguardante l'intimazione comunicata alla GQ dalla RQ fosse da sola sufficiente a provare l'esercizio di un'influenza determinante di quest'ultima sulla politica della GQ.

- Al riguardo occorre ricordare che, in base ad una giurisprudenza consolidata, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (v. sentenza 2 aprile 2009, causa C-202/07 P, France Télécom/Commissione, Racc. pag. I-2369, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
- Nella fattispecie, il Tribunale si è limitato a considerare, al punto 69 della sentenza impugnata, che la comunicazione con cui la RQ aveva intimato alla GQ di cessare ogni pratica atta a costituire una violazione delle norme in materia di concorrenza, in seguito all'ispezione che aveva avuto luogo nelle sedi della GQ il 27 settembre 2002, era di per sé sufficiente a provare che la RQ esercitava un'influenza determinante sulla politica della GQ, non soltanto sul mercato, ma anche per quanto atteneva al comportamento lesivo oggetto della decisione contestata.
- In tal modo, il Tribunale si è limitato ad una semplice affermazione di principio, senza far apparire in modo chiaro e non equivoco i motivi che lo hanno condotto a tale conclusione.
- Ne deriva che la sentenza impugnata è viziata da difetto di motivazione in quanto il Tribunale non ha esposto le ragioni su cui si basa detta conclusione.
- Ne consegue che tale censura è fondata, mentre la seconda parte del primo motivo deve essere respinta quanto al resto.

| sulla terza parte del primo motivo, vertente su errori di diritto e di motivazione nell'esame degli elementi presentati dalle ricorrenti allo scopo di ribaltare la presunzione relativa all'influenza determinante della RQ sul comportamento della GQ |
|---|
| — Argomenti delle parti |
| Le ricorrenti sollevano diverse censure avverso le constatazioni svolte dal Tribunale ad abundantiam, ai punti 71-75 della sentenza impugnata. |
| In primo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato, al punto 71 di tale sentenza, la circostanza che la GQ esercitava attività diverse da quelle della RQ, senza contare che esso non avrebbe, a torto, attribuito alcuna importanza ai differenti tentativi compiuti dalla RQ per cedere la GQ a terzi tra il 1993 e 2004. Tali elementi, infatti, costituirebbero una prova manifesta dell'assenza di interesse della RQ per l'attività della GQ. |
| In secondo luogo, in contrasto con le valutazioni del Tribunale che compaiono al punto 72 della sentenza impugnata, il fatto che i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione della RQ facessero riferimento alla GQ soltanto in due occasioni, sul periodo di otto anni protrattosi tra il 1998 e il 2005, dimostrerebbe l'assenza totale di influenza e di intervento della RQ nell'attività della GQ. |
| In terzo luogo, secondo le ricorrenti, l'esistenza di un accavallamento tra gli organi amministrativi della RQ e della GQ, osservato dal Tribunale al punto 73 della sentenza impugnata, riguardava una sola persona e rivestiva quindi carattere puramente marginale. I - 50 |

| 68 | In quarto luogo, al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe, a torto, respinto senza esaminarli, da un lato, gli elementi che dimostrano che soltanto i dirigenti della GQ determinavano e attuavano la politica commerciale di detta società e, dall'altro, gli asserti secondo cui le informazioni fornite alla RQ dalla GQ riguardavano unicamente i risultati finanziari di quest'ultima. |
|----|--|
| 69 | In quinto luogo, per quanto riguarda i rapporti tra la GQ e la società Repsol Italia, il Tribunale avrebbe del pari commesso un errore, considerando al punto 75 della sentenza impugnata, che il consolidamento dei conti effettuato dalla RYPF al livello del gruppo corroborava la tesi della Commissione, mentre il rapporto di agenzia non esclusivo esistente tra la GQ e detta società proverebbe l'autonomia commerciale della GQ. |
| 70 | La Commissione ribatte che le ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di circostanze eccezionali idonee a ribaltare la presunzione di esercizio di un'influenza determinante della controllante sulla controllata, circostanze di cui il Tribunale avrebbe a torto omesso l'analisi o che avrebbe snaturato. Gli argomenti sollevati al riguardo dalle ricorrenti avrebbero carattere del tutto generale e sarebbero infondati. |
| | — Giudizio della Corte |
| 71 | Occorre anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti consti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne |

ha tratto (v., segnatamente, sentenze 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I-3173, punto 51; 22 maggio 2008, causa C-266/06 P,

Evonik Degussa/Commissione, punto 72, nonché 3 settembre 2009, causa C-535/06 P, Moser Baer India/Consiglio, Racc. pag. I-7051, punto 31).

- La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Tale valutazione non costituisce quindi, fatta eccezione per il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto sottoposta, come tale, al controllo della Corte (sentenze General Motors/Commissione, cit., punto 52; 21 settembre 2006, causa C-113/04 P, Technische Unie/Commissione, Racc. pag. I-8831, punto 83, nonché 31 gennaio 2008, causa C-103/07 P, Angelidis/Parlamento, punto 46).
- Nella fattispecie, per quanto riguarda anzitutto le censure vertenti sull'asserito snaturamento, al punto 71 della sentenza impugnata, dell'esercizio da parte della GQ, già prima del suo ingresso nel gruppo della RQ, di diverse attività di questa, nonché dei tentativi della RQ di vendere la GQ tra il 1993 e il 2004, da una parte, e gli asseriti errori nella qualificazione giuridica dei fatti esaminati ai punti 72, 73 e 75 di tale sentenza, dall'altra, va constatato che, con queste censure, le ricorrenti mirano esclusivamente a porre nuovamente in discussione la valutazione degli elementi di prova svolta dal Tribunale, contestando il valore che quest'ultimo ha attribuito agli elementi di cui ha tenuto conto nella sua analisi.
- In tal contesto, poiché le ricorrenti non fanno realmente valere né uno snaturamento dei fatti sui quali si è basato il Tribunale per pervenire alle sue constatazioni né un errore della qualificazione giuridica di essi, occorre, alla luce della giurisprudenza citata ai punti 71 e 72 della presente sentenza, accantonare tali censure e dichiararle irricevibili.
- Per quanto riguarda poi la censura con cui le ricorrenti mirano a dimostrare l'insufficienza, ovvero la contraddittorietà, dell'argomentazione del Tribunale, nonché

l'errore di diritto che quest'ultimo avrebbe commesso nella parte della motivazione della sentenza impugnata relativa al rigetto degli elementi di prova presentati dalle ricorrenti allo scopo di dimostrare l'autonomia commerciale e operativa della GQ rispetto alla RQ, va osservato che, al punto 74 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha esaminato nel merito questi elementi di prova, ma ha respinto i loro argomenti facendo semplice riferimento alla giurisprudenza citata anteriormente nella sentenza impugnata.

É necessario nondimeno constatare che, lungi dal fornire elementi idonei a escludere tali argomenti senza procedere ad un'analisi specifica di questi ultimi, la giurisprudenza menzionata ai punti 58-60 di detta sentenza impugnata obbligava in realtà il Tribunale, come esso stesso aveva osservato al punto 65 di tale sentenza, a valutare ogni elemento relativo ai vincoli di natura organizzativa, economica e giuridica tra la RQ e la GQ, atti a dimostrare che quest'ultima si comportava in modo autonomo rispetto alla sua società controllante e che queste due società non costituivano pertanto un'unica entità economica.

Siffatta verifica si imponeva a maggior ragione in quanto l'autonomia della GQ nell'attuazione della sua politica commerciale apparteneva, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, all'insieme degli elementi pertinenti che consentivano alle ricorrenti di ribaltare la presunzione di influenza determinante della RQ sul comportamento della GQ, elementi il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda delle caratteristiche specifiche di ciascuna fattispecie (v., in tal senso, sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punti 73 e 74).

Il Tribunale era quindi tenuto a prendere in considerazione e ad esaminare in concreto gli elementi che venivano proposti dalle ricorrenti allo scopo di dimostrare l'autonomia della GQ nell'attuazione della sua politica commerciale, al fine di verificare se la Commissione fosse incorsa in un errore di valutazione in quanto aveva considerato tali prove inidonee a dimostrare nella fattispecie che detta controllata non costituiva un'unica entità economica con la RQ.

| 79 | Da quanto precede risulta che, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando, al punto 74 della sentenza impugnata, che gli argomenti presentati allo scopo di dimostrare l'esistenza di siffatta autonomia non potevano risultare efficaci «alla luce della giurisprudenza citata» senza che si procedesse ad un esame concreto degli elementi invocati dalle ricorrenti. |
|----|--|
| 80 | Occorre pertanto accogliere la presente censura, mentre la terza parte del primo motivo è respinta quanto al resto. |
| | Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto relativo all'imputazione alla RYPF della responsabilità per un'infrazione all'art. 81, n. 1, CE commessa dalla GQ |
| | — Argomenti delle parti |
| 81 | Con il loro secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto estendendo automaticamente la responsabilità della controllata, autrice dell'infrazione, alla società che è al vertice del gruppo cui tale controllata appartiene. |
| 82 | Giudicando in tal modo, il Tribunale avrebbe reso la RYPF responsabile dell'incapacità della RQ di confutare la propria responsabilità quanto al comportamento della GQ. Ne deriverebbe che la responsabilità delle infrazioni commesse da una controllata sarebbe sistematicamente imputata alla società controllante al vertice del gruppo cui detta controllata appartiene, a prescindere dalle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie, segnatamente il numero di società interposte, la loro natura o attività, nonché i loro nessi giuridici e economici. |

| 83 | Secondo la Commissione, la giurisprudenza recente del Tribunale conferma che la presunzione dell'esercizio di un'influenza determinante su una controllata è applicabile ad una società al vertice di un gruppo, anche se il suo controllo su tale società è «distanziato» e «indiretto». |
|----|--|
| | — Giudizio della Corte |
| 84 | La soluzione del presente motivo richiede che si determini se, ed eventualmente in quali circostanze, la Commissione possa imputare ad una società al vertice di un gruppo (in prosieguo: una «holding»), nella fattispecie la RYPF, la responsabilità in solido per un'infrazione al diritto della concorrenza dell'Unione commessa da una società, nella fattispecie la GQ, la cui totalità del capitale è detenuta da una società intermedia dello stesso gruppo, nella fattispecie la RQ, controllata a sua volta al 100 % dalla holding. |
| 85 | Al riguardo, va osservato che, in conformità alla giurisprudenza costante ricordata ai punti 34-38 della presente sentenza, la Commissione può, in determinate ipotesi, emanare una decisione che infligge un'ammenda per un'infrazione al diritto della concorrenza dell'Unione ad una società senza che sia necessario dimostrare la sua diretta implicazione in detta infrazione, segnatamente qualora una controllata, pur avendo personalità giuridica distinta, non determini in modo autonomo il suo comportamento sul mercato, ma applichi essenzialmente le istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante. |
| 86 | In tale contesto, non si può pertanto escludere che una holding possa essere considerata solidalmente responsabile delle infrazioni al diritto della concorrenza dell'Unione commesse da una controllata del suo gruppo di cui non detiene direttamente il capitale sociale, nei limiti in cui tale holding eserciti un'influenza determinante sulla detta controllata, anche se indirettamente mediante una società interposta. Ciò accade in particolare qualora la controllata non determini in modo autonomo il suo |

comportamento sul mercato rispetto a detta società interposta, la quale non agisce

neanch'essa in modo autonomo sul mercato, ma applica essenzialmente le istruzioni che le vengono impartite dalla holding.

- In tale situazione, infatti, la holding, la società interposta e l'ultima controllata del gruppo fanno parte di una stessa unità economica e costituiscono quindi una sola impresa ai sensi del diritto della concorrenza dell'Unione.
- Ne deriva che, come ha osservato l'avvocato generale ai paragrafi 62 e 63 delle sue conclusioni, nel caso specifico in cui una holding detenga il 100 % del capitale di una società interposta che possiede a sua volta la totalità del capitale sociale di una controllata del suo gruppo, autrice di una violazione delle regole di concorrenza dell'Unione, esiste una presunzione relativa che detta holding eserciti un'influenza determinante sul comportamento della società interposta e, indirettamente, mediante quest'ultima, anche sul comportamento della società controllata.
- Pertanto, in tale situazione specifica, la Commissione ha il diritto di obbligare in solido la holding al pagamento dell'ammenda inflitta all'ultima controllata del gruppo, a meno che tale holding non ribalti la detta presunzione dimostrando che o la società interposta o la controllata si comportano in modo autonomo sul mercato (v., analogamente, citate sentenze Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 29, nonché Akzo Nobel e a./Commissione, punto 61).
- Da quanto precede deriva che il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando, al punto 81 della sentenza impugnata, che la presunzione di responsabilità derivante dalla detenzione, in capo ad una società, della totalità del capitale di un'altra società, si applica non soltanto laddove sussista un rapporto diretto tra la controllante e la sua controllata, ma anche in casi in cui, come nella fattispecie, tale rapporto è indiretto considerata l'interposizione di un'altra società. È quindi a buon diritto che il Tribunale ha giudicato, in sostanza, ai punti 64 e 80 di detta sentenza, che le ricorrenti potevano essere considerate dalla Commissione solidalmente responsabili,

| | segnatamente a causa della partecipazione al 100 % della RQ nella GQ e della partecipazione al 100 % della RYPF nella RQ. |
|---|--|
| l | Il secondo motivo dev'essere pertanto respinto in quanto infondato. |
| 2 | Risulta da tutte le considerazioni che precedono che la sentenza impugnata dev'essere annullata nei limiti in cui respinge il ricorso proposto dalle ricorrenti diretto all'annullamento della decisione controversa, in quanto, da una parte, il Tribunale non ha esposto le ragioni accolte a sostegno della conclusione secondo cui la comunicazione della RQ che ingiunge alla GQ di cessare ogni pratica idonea a costituire un'infrazione alle regole della concorrenza era, per sé sola, sufficiente a provare che la RQ esercitava un'influenza determinante sulla politica della GQ non soltanto sul mercato, ma anche per quanto attiene al comportamento lesivo oggetto della decisione controversa, e in quanto, dall'altra, il Tribunale ha omesso di esaminare in concreto gli elementi presentati dalle ricorrenti allo scopo di dimostrare l'autonomia della GQ nella determinazione e nell'attuazione della sua politica commerciale. |
| 3 | Per il resto, l'impugnazione deve essere respinta. |
| | Sul ricorso dinanzi al Tribunale |
| 1 | Ai sensi dell'art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest'ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, qualora lo stato degli atti lo consenta, statuire definitivamente sulla controversia. Questo avviene nella fattispecie. |

Argomenti delle parti

| 95 | In primo luogo, le ricorrenti sostengono che, in seguito all'ispezione del 27 settembre 2002 nelle sedi della GQ, la RQ ha ingiunto il 22 ottobre 2002 a tutte le società del suo gruppo, tra cui la GQ, di cessare qualsiasi pratica idonea a costituire infrazione alle regole di concorrenza dell'Unione. |
|----|--|
| 96 | Tale circostanza dimostrerebbe che la RQ e la RYPF non hanno partecipato ai comportamenti lesivi contestati alla GQ, non hanno avuto contatti con nessuna delle imprese implicate nell'intesa di cui trattasi, non hanno partecipato né all'elaborazione delle sue decisioni, né alla loro applicazione, né al controllo della loro attuazione, non sono state informate da altre imprese dei fatti di cui trattasi e, infine, non sono state informate neppure dalla GQ di tali comportamenti. |
| 97 | In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la RYPF e la RQ avevano consegnato alla Commissione, nella fase precontenziosa, un insieme di documenti allo scopo di ribaltare la presunzione di responsabilità che gravava su di esse con riferimento a tali comportamenti, fornendo la prova dell'autonomia commerciale e operativa della GQ. Detti elementi di prova sarebbero tuttavia stati erroneamente valutati, o anche ignorati, dalla Commissione. |
| 98 | In particolare, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione delle prove sostanziali per la circostanza che la GQ avrebbe fruito di totale autonomia nell'operare sul mercato, in quanto i dirigenti di tale società beneficiavano di una delega totale e di una procura per esercitare tutte le competenze direttive, di gestione e d'amministrazione. Inoltre, la Commissione non avrebbe osservato neppure che la trasmissione di informazioni dalla GQ alla RQ si limitava a rendere conto dei risultati alla luce dei budget e dei piani strategici o commerciali emanati dai dirigenti della |

GQ.

| 99 | Per parte sua, la Commissione sostiene che le ricorrenti non sono riuscite a ribaltare la presunzione di responsabilità gravante sulla RQ. |
|-----|--|
| | Giudizio della Corte |
| 100 | Per esaminare le presenti censure occorre stabilire se la Commissione abbia compiuto un errore di valutazione non avendo considerato, da una parte, che l'ordine comunicato alla GQ dalla RQ dimostra che quest'ultima non aveva avuto conoscenza dell'infrazione di cui trattasi, né aveva partecipato a tale infrazione, né aveva indotto la sua controllata a commetterla e, dall'altra, che gli elementi di prova forniti con riferimento all'autonomia dei dirigenti della GQ nella determinazione e nell'attuazione della politica commerciale di questa società dimostrano che essa stabiliva in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato. |
| 101 | Al riguardo, per quanto concerne, in primo luogo, l'ordine impartito alla GQ dalla RQ, va osservato che, come risulta dal fascicolo, detto ordine era di carattere generale, essendo destinato non esclusivamente alla GQ, ma a tutte le società del gruppo, e che esso è stato comunicato due anni e mezzo dopo la cessazione del comportamento anticoncorrenziale addebitato alla GQ. |
| 102 | È vero che siffatti elementi militano a favore della mancata conoscenza dell'infrazione contestata alla GQ, dell'assenza di partecipazione a detta infrazione o, ancora, dell'assenza di istigazione a commetterla. Tuttavia, contrariamente a quanto fatto valere dalle ricorrenti, a consentire alla Commissione di infliggere un'ammenda alla società controllante non è il fatto che tale società controllante abbia indotto la sua controllata a commettere una violazione delle regole di concorrenza dell'Unione, né un'implicazione diretta della prima in tale violazione commessa dalla seconda, bensì il fatto che queste due società costituiscono una stessa unità economica e formano pertanto un'unica impresa ai sensi dell'art. 81 CE (v., in tal senso, sentenza Akzo Nobel e a./ Commissione, cit., punti 59 e 77). |

- Occorre quindi constatare che, nella fattispecie, la semplice circostanza che la RQ, da una parte, abbia avuto conoscenza dell'infrazione soltanto dopo l'ispezione del 27 settembre 2002 nelle sedi della GQ e, dall'altra, non abbia partecipato direttamente a tale infrazione, né indotto a commetterla, non è idonea a dimostrare che queste due società non costituiscano una stessa unità economica. Siffatta circostanza non è pertanto sufficiente a ribaltare la presunzione di esercizio effettivo da parte della RQ di un'influenza determinante sulla condotta della GQ.
- Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti relativi all'asserita autonomia dei dirigenti della GQ nella determinazione e nell'attuazione della politica commerciale di detta società, va osservato che gli elementi proposti al riguardo dalle ricorrenti non dimostrano che la GQ determinasse in modo autonomo il suo comportamento sul mercato e, quindi, che essa non costituisse un'unità economica con la RQ. Infatti, anche se è vero che taluni documenti presentati dalle ricorrenti dimostrano che numerose competenze di gestione, direzione e amministrazione della GQ erano state oggetto di una delega a favore dei suoi dirigenti, altri elementi del fascicolo rivelano per contro l'esistenza di un'interferenza significativa della RQ su diversi aspetti della strategia oltre che della politica commerciale della GQ.
- Occorre, al riguardo, anzitutto fare riferimento all'attestazione del segretario del consiglio di amministrazione della RQ del 7 giugno 2005, che contiene gli estratti di numerosi verbali del consiglio d'amministrazione di tale società, redatti dal 1998 al 2005. Da tale documento risulta che il consiglio d'amministrazione della RQ è intervenuto in modo significativo, tra il 1998 e il 2000, in taluni aspetti essenziali della politica della GQ, segnatamente allo scopo di autorizzare, il 17 aprile 1998, la vendita della partecipazione della GQ nella società Silquímica SA e, il 28 gennaio 1999, la vendita di beni immobili della GQ.
- Occorre, poi, constatare che, nella fattispecie, come ha osservato la Commissione al punto 262 della motivazione della decisione controversa senza essere in effetti contraddetta al riguardo dalle ricorrenti, l'amministratore unico della GQ designato dalla RQ costituiva, per il suo comportamento costante, un collegamento tra le dette due società mediante il quale le informazioni riguardanti le vendite, la produzione e i risultati finanziari venivano comunicate alla RQ.

| 107 | Infine, per quanto riguarda ancora gli scambi tra i dirigenti della GQ e quelli della RQ, il fatto, confermato dalle ricorrenti stesse, di fornire informazioni sulla fase raggiunta dall'esecuzione dei piani strategici e commerciali costituisce un indizio supplementare per quanto riguarda l'esistenza di un controllo che la RQ operava sulle decisioni elaborate ed eseguite dai dirigenti della GQ. |
|-----|--|
| 108 | In tale contesto, non presenta, per contro, alcuna pertinenza la circostanza che alcune di queste informazioni riguardassero i risultati finanziari alla luce dei budget annuali della GQ, in quanto ciascuna società controllante è tenuta al consolidamento dei conti al livello del suo gruppo. |
| 109 | In tale contesto, occorre concludere che la Commissione non ha commesso un errore di valutazione nel considerare che gli elementi forniti dalle ricorrenti, riguardanti, da una parte, il fatto che la RQ non aveva avuto conoscenza dell'infrazione di cui trattasi, né aveva partecipato a tale infrazione, né aveva indotto la sua controllata a commetterla e, dall'altra, le modalità di determinazione e di attuazione della politica commerciale della GQ, considerate congiuntamente agli altri elementi pertinenti nel fascicolo, non dimostrano che quest'ultima determinasse in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato e non consentono, pertanto, di ribaltare la presunzione secondo cui la RQ esercitava un'influenza determinante sul comportamento della GQ. |
| 110 | Ne consegue che le censure invocate a questo proposito dalle ricorrenti a sostegno del ricorso di annullamento vanno respinte. |
| 111 | Occorre pertanto respingere il ricorso di annullamento. |

Sulle spese

| | 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 dicembre 2008, causa T-85/06, General Química e a./Commissione, è annullata nei limiti in cui respinge il ricorso della General Química SA, della Repsol Química SA e della Repsol YPF SA, diretto all'annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2005, 2006/902/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE nei confronti di Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (ex-Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura |
|-----|---|
| | Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: |
| 114 | Nella fattispecie, poiché le ricorrenti sono risultate vittoriose per l'essenziale nell'ambito dell'impugnazione, ma sono risultate soccombenti nell'ambito del ricorso di annullamento, occorre statuire che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese relative al presente grado di giudizio e che le ricorrenti sopportino la totalità delle spese relative al procedimento di primo grado. |
| 113 | A norma dell'art. 69, n. 2, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 69, n. 3, primo comma, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. |
| 112 | Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte stessa, quest'ultima statuisce sulle spese. |

Corporation (ex-Crompton Corporation.), General Química, SA, Repsol Química, SA e Repsol YPF, SA (Caso COMP/F/C.38.443 — Prodotti chimici a base di gomma), in quanto, da una parte, il Tribunale non ha esposto le ragioni accolte a sostegno della conclusione secondo cui la comunicazione della Repsol Química SA, che ingiunge alla General Química SA di cessare ogni pratica idonea a costituire una violazione delle regole di concorrenza, era di per sé sola sufficiente a provare che la Repsol Química SA esercitava un'influenza determinante sulla politica della General Química SA non soltanto sul mercato, ma anche per quanto atteneva al comportamento illecito oggetto della decisione 2006/902, e in quanto, dall'altra, il Tribunale ha omesso di esaminare in concreto gli elementi presentati dalla General Química SA, dalla Repsol Química SA e dalla Repsol YPF SA al fine di dimostrare l'autonomia della General Química SA nella determinazione e nell'attuazione della propria politica commerciale.

- 2) L'impugnazione è respinta per il resto.
- 3) Il ricorso proposto dalla General Química SA, dalla Repsol Química SA e dalla Repsol YPF SA dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinto.
- 4) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative al presente grado di giudizio e la General Química SA, la Repsol Química SA nonché la Repsol YPF SA sono condannate alla totalità delle spese relative al procedimento di primo grado.

Firme